

## **ORDINANZA SINDACALE**

N. 2 DEL 25/05/2022  
SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

### **IL SINDACO**

#### **Visti:**

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- l'art. 32, comma 3 della Legge 23/12/1978, n. 833;
- l'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni;
- l'Intesa assunta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025*";
- la nota della Direzione Generale "*Welfare*" di Regione Lombardia prot. G1.2020.0016614 del 11/04/2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 4 agosto 2011 recante: "*Norme sanitarie in materia di encefalomyelitis equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale.*"
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dal D.L. 31/03/2003, n. 50, convertito dalla Legge 20/05/2003, n. 116, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, secondo la procedura prevista dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni;

#### **Premesso che:**

- assume sempre maggiore rilevanza, resa ancora più evidente, nel contesto attuale, dall'emergenza epidemiologica da Covid - 19, la programmazione locale di interventi di disinfestazione finalizzati al contenimento della presenza di zanzare e che tali azioni di prevenzione assumono particolare efficacia attraverso l'interazione tra interventi di sorveglianza, corrette azioni di autotutela della popolazione e interventi di disinfestazione pubblici e privati;
- nel contesto di tale azione risulta particolarmente importante intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

**Considerato che:**

- la Regione Lombardia, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. 14381 a oggetto: "*Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue, West Nile Disease - 2011*", è considerata "AREA B" per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, ovvero territorio in cui è presente il vettore ed in cui si sono verificati i casi di virus da "*Chikungunya/Dengue*", con conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;
- fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus "*Chikungunya*", l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla "*zanzara tigre*", agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- nel contesto normativo attuale si rileva la mancanza di un'adeguata disciplina che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e si rileva pertanto la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
- per contrastare il fenomeno della presenza di "*zanzara tigre*", qualora si manifestino casi sospetti o accertati da virus "*Chikungunya*" ovvero in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvede ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, procedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
- il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa dell'insetto oggetto del presente provvedimento;

**Ritenuto:**

- di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo giugno 2022 – ottobre 2022, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;
- la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale

**Dato atto** che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare la collettività sui corretti comportamenti da adottare;

**ORDINA**

**Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:**

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione

nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

**Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:**

- 1 **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

**A tutti i conduttori di orti, di:**

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

**Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare i** copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

**Ai responsabili dei cantieri, di:**

1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

**All'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

**PRECISA CHE**

La programmazione ed esecuzione degli interventi larvicidi e adulticidi dovranno essere conformi a quanto indicato nelle istruzioni dei prodotti prescelti, di sintesi o biologici, ed a quanto disposto dalla ATS competente; inoltre sono condizionate dal controllo della proliferazione delle zanzare e necessarie nei casi di emergenza sanitaria.

Si richiede altresì il rispetto scrupoloso della posologia prevista per il relativo principio attivo, che ne stabilisce la concentrazione, la tempistica e le modalità di somministrazione, nonché l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione personale durante lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione.

**CONSIDERATA INOLTRE**

La necessità universalmente riconosciuta di preservare le api e l'importanza del relativo bottinamento sulle fioriture presenti sul territorio comunale, sia sotto il profilo ambientale che economico nonché della salute di coloro che beneficiano del prodotto dell'alveare, **VIETA** ai sensi della normativa vigente, **di effettuare trattamenti antiparassitari nei periodi di fioritura** e promuove tra i cittadini comportamenti idonei per contenere la diffusione di insetti nocivi senza l'uso di pesticidi.

**AVVERTE**

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

## **DISPONE**

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che in presenza di casi sospetti od accertati di "*Chikungunya/Dengue*" o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

## **DISPONE ALTRESI'**

la pubblicizzazione del presente provvedimento da effettuarsi sul sito istituzionale del Comune di Gallarate, nonché tramite pubblicazione all'Albo Pretorio "on line" e di dare ulteriore notizia del contenuto della stessa sulla stampa locale.

L'inosservanza alle presenti norme sarà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra la **somma minima di Euro 50,00 e massima di Euro 300,00**.

La Polizia Locale di Gallarate, l'ATS Insubria ed a chiunque spetti, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

*GC/MM/GB/Ordinanza zanzare 2022*

Gallarate, 25/05/2022

Il Sindaco

**CASSANI ANDREA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)